

INTERVENTI SUI BENI DI PROPRIETA' PRIVATA

Dichiarazione d'Interesse Culturale

La Dichiarazione d'Interesse Culturale è il provvedimento formale che riconosce l'interesse archeologico di siti, monumenti, collezioni, singoli reperti **di proprietà pubblica e privata**. Oltre a salvaguardarne l'integrità, la Soprintendenza può individuare attorno al bene immobile dichiarato d'interesse culturale un'area intera sottoposta a **prescrizioni di tutela indiretta (Decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", artt. 45-47)** per evitare che ne siano danneggiate luce, prospettiva, visuale, emettendo un apposito decreto. Dopo di che, i beni immobili dichiarati d'interesse culturale e sottoposti anche a prescrizioni di tutela indiretta, possono essere inseriti in eventuali Carte Regionali collegate al Piano Paesaggistico Regionale ed anche in quelle dei Comuni che dispongono di un Piano Urbanistico aggiornato. E' compito della Soprintendenza aggiornare il proprio elenco d'immobili per cui sia intervenuta la Dichiarazione d'Interesse Culturale e rilasciare le relative certificazioni.

Procedura

1. La Soprintendenza, dopo aver verificato interesse, caratteristiche e consistenza del bene e la proprietà dei terreni su cui questo insiste, comunica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari ed al Comune di pertinenza l'avvio del procedimento di Dichiarazione d'Interesse Culturale degli immobili **(ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni)**.
2. I proprietari, possessori o detentori del bene, entro un periodo di tempo fissato dalla Soprintendenza, ma comunque **non inferiore ai 30 giorni**, possono partecipare al procedimento amministrativo inviando alla Soprintendenza eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale
3. Trascorsi i termini del procedimento, la Soprintendenza propone agli organi di competenza regionale l'emanazione del decreto d'interesse culturale sulla base della documentazione trasmessa. **In attesa dell'emanazione del decreto i beni sono comunque sottoposti a tutela, e dunque non possono essere modificati in alcun modo senza l'autorizzazione della Soprintendenza.**
4. **Entro 120** giorni dall'avvenuta comunicazione agli interessati, viene emanato il decreto che, **corredato della relazione scientifica, della documentazione fotografica e della planimetria catastale**, è notificato ai proprietari, possessori o detentori ed al Comune competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Copia del decreto viene trasmessa anche al Ministero, alla Soprintendenza e al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
5. La Soprintendenza provvede alla trascrizione del decreto presso la competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare.

Obblighi dei possessori di beni sottoposti a tutela

I possessori dei beni sottoposti a tutela hanno l'obbligo di comunicare alla Soprintendenza il trasferimento di proprietà dei beni, di provvedere alla loro conservazione, e di **richiedere l'autorizzazione per qualunque intervento da effettuare sui beni**.

In relazione ai monumenti e ai siti archeologici deve essere autorizzata anche la modifica di destinazione d'uso e la collocazione di cartelli pubblicitari e insegne. E' inoltre obbligatorio per i proprietari d'immobili sottoposti a tutela indiretta rispettare le prescrizioni e i divieti contenuti negli specifici decreti, come le distanze, misure ed altre norme prescritte a salvaguardia della prospettiva e del decoro dei beni archeologici. Quanto ai beni archeologici mobili, è vietato lo smembramento delle collezioni e devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza gli spostamenti, anche temporanei dei beni dalla loro sede, compresi quelli per l'esposizione in mostre e per l'uscita temporanea dei beni dal territorio nazionale per manifestazioni di alto interesse culturale. Salvo particolari eccezioni, è vietata l'uscita definitiva dei beni tutelati dal territorio nazionale.

Contributi per il restauro

Il Ministero concede **contributi in conto capitale o in conto interessi per il restauro, su iniziativa del proprietario di beni culturali per cui sia stata emessa la dichiarazione di interesse (Codice, artt. 31, 35-37)**, compatibilmente con la disponibilità finanziaria complessiva. La richiesta di ammissibilità ai contributi deve essere presentata alla Soprintendenza prima dell'avvio dei lavori.

In sede di autorizzazione degli interventi di restauro la Soprintendenza, dietro specifica richiesta, può attestare la necessità dell'intervento per la conservazione dei beni immobili ai fini dell'applicabilità delle **agevolazioni fiscali**.

Il contributo in conto capitale viene erogato, **nella misura media del 30% e sino al massimo del 50% della spesa ammessa a contributo**, a lavori ultimati per lotti omogenei, previo collaudo positivo da parte della Soprintendenza.

Il contributo in conto interessi viene erogato sui mutui accordati dagli istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati **ad un tasso di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo**. I due differenti contributi **sono cumulabili**.

L'erogazione dei contributi è condizionata alla **preventiva stipula di un'apposita convenzione** tra il Ministero ed i proprietari (**Codice, art.38; Decreto Legislativo n. 156/2006, art.2, comma 4, lettera p**).

NB: Riferimento di ricerca in rete internet